



Sent. n. 24/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73599 R.G. promosso da (omissis),
rappresentata e difesa, dall'avv. Anna Alfano (LFNNNA86H57H703B),
domiciliata presso il suo studio in via S.S. Martiri Salernitani n. 24
(avv.annaalfano@pec.it),

nei confronti

- dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;
- della Societa' Poste Italiane S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Annaluisa Monaco (MNCNLS58S44A509V) e dall'avv. Luigi Barone (BRNLGU80H11F839M), elettivamente domiciliato presso la Direzione affari legali Piazza Matteotti n. 2 Napoli (annaluisa.monaco@pec.posteitaliane.it; luigi.barone@pec.posteitaliane.it).

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 11.12.2023, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio, assenti la difesa della ricorrente e della Società Poste Italiane S.p.A.

Fatto e Diritto

1. Parte ricorrente (omissis) con l'istanza del 13.2.2020 ha chiesto all'Inps il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 8.8.1995 n. 335, in considerazione del suo prospettato stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Commissione medica di Verifica di Napoli - Ministero dell'Economia e delle Finanze – con il verbale n. 42196 del 7.1.2021 ha considerato (omissis) *“Non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e al proficuo lavoro laddove previsto. Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi*

attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della legge n. 335/95”.

2. Pertanto, con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 comma 12 della legge 8.8.1995 n. 335 e pertanto ha contestato il giudizio della Commissione medica di Verifica di Napoli.

3. Con la memoria di costituzione dell'8.3.2023 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa. Nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio della Commissione di Verifica di Napoli e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e in ordine agli interessi e alla rivalutazione si è riportata a quanto statuito dalla sentenza del 18.10.2002 n. 10/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

4. All'esito dell'udienza del 14.4.2023, con la sentenza parziale-ordinanza n. 277 dell'8.5.2023 a cui si rinvia, questo Giudice ha respinto l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'Inps e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane spa. Inoltre, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha incaricato l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di pronunciarsi sul seguente quesito: *“sussistenza o meno in capo alla (omissis), alla data di presentazione della domanda*

amministrativa del 13.2.2020 e in relazione agli accertamenti sanitari condotti dalla Commissione medica di Verifica di Napoli (verbale di visita medico-collegiale n. 42196 del 7.1.2021), del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della legge n. 335/95".

5. In data 4.10.2023 l'Asl ha trasmesso a questa Sezione il parere richiesto.

6. Con la memoria del 15.11.2023 la società Poste Italiane ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

7. All'udienza dell'11.12.2023 la difesa dell'Inps ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dalla società Poste Italiane, atteso che la giurisdizione deve essere determinata, ai sensi dell'art. 386 del c.p.c., in base all'oggetto della domanda secondo il criterio del *petitum* sostanziale e non vi è dubbio che, nel caso di specie, la ricorrente abbia chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico. La domanda così formulata riguarda, quindi, la misura della pensione di cui la ricorrente è titolare

e rientra, pertanto, nella materia “pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato” che, ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, del R.D. n. 1214/1934, consente di radicare la giurisdizione di questa Corte.

9. Sempre in via preliminare e in ordine alla richiesta della convenuta Poste Italiane di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, si rinvia a quanto già deciso nella sentenza/ordinanza n. 277 dell'8.5.2023 che sul punto ha stabilito che “Poste Italiane spa, datore di lavoro della ricorrente, è organo che, al pari dell'Inps, è parte sostanziale del processo”.

10. Nel merito, si osserva che, in materia di pensione di inabilità, l'art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede che *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”*.

L'art. 2 del decreto del Ministero del tesoro 8.5.1997 n. 187, attuativo

della predetta disposizione, ha subordinato la concessione della pensione di inabilità ai seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d'inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

10.1. Ebbene, così definito il perimetro normativo, l'odierna controversia concerne essenzialmente la riscontrabilità, in capo alla ricorrente, del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Al riguardo l'Asl di Salerno ha svolto le operazioni peritali, comunicate in data 4.10.2023, attraverso la visita diretta della ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti, rappresentando di aver rilevato "una modesta e moderata perdita di forza all'arto superiore destro, l'eloquio risulta congruo e fluido con assenza di disturbi dell'orientamento, e la deambulazione necessita del supporto di deambulatore, sussiste una significativa diminuzione del visus in ragione delle complicanze generate dal diabete".

Pertanto, in risposta al quesito posto nell'ordinanza n. 277 dell'8.5.2023, l'Asl ha espresso il seguente parere: *"Alla luce della*

documentazione sanitaria allegata al ricorso e della visita medica effettuata, si ritiene che, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.2.2020 e in relazione agli accertamenti sanitari condotti dalla Commissione di Verifica di Napoli, non sussistano in capo alla sig.ra (omissis) i requisiti sanitari previsti dall'art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95 (assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa)".

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni, sussistendo, nella fattispecie in esame, il difetto del requisito dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (lett. c) art. 2 del D.M. 187/1997), questo Giudice ritiene che il ricorso in epigrafe è infondato e va respinto.

Assorbita ogni altra ragione.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Società Poste

Italiane spa e dell'INPS nella misura del 50% ciascuno, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1.000.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell'11.12.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)